



# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

---

[N. 379](#) - 2014 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Numero 379**

**Data: 16-06-2014**

**SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' PRIMAVERA -  
CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP FACILITY  
MANAGEMENT UFFICI**

**Istruttore: TERSILIA PETTINE**

**Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE**

**Direttore: ENRICO PECORONI**

## IL DIRETTORE DI SETTORE

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 128/S.F. del 16/10/2007, si è aderito alla Convenzione Consip “Facility management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio” per i servizi di pulizia, controllo accessi, facchinaggio e disinfestazione, così come previsti dal Piano dettagliato degli interventi in data 23/10/2007, fornitore R.T.I. Siram S.p.a., Ge.Fi. Servizi Immobiliari S.p.a., CNS Consorzio Nazionale dei servizi Soc. Coop., Primavera s.p.a., Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a., Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, Rettagliata Servizi S.p.a., quale aggiudicatario del lotto 2 Lombardia, approvando contestualmente il “Piano dettagliato degli interventi” redatto da SIRAM in data 23/10/2007;

preso atto che i servizi sono stati affidati tramite “*Ordinativo di fornitura*” protocollo n. 49836 in data 26/10/2007, per il periodo di 48 mesi;

vista la determinazione dirigenziale n. 1235 in data 27/11/2009, ed in particolare:

- il punto 1) del dispositivo nel quale si è preso atto che, con decorrenza 1/9/2009 assuntore del contratto di pulizia suddetto è stata la Società Primavera;
- il punto 2) del dispositivo nel quale si prende atto che la società suddetta ha costituito deposito cauzionale per l'importo di euro 23.038,43 tramite garanzia fidejussoria n. 00775/34/00964360 rilasciata in data 23/11/2009 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni;

vista la pec acquisita al protocollo del Comune di Lecco con n. 31734 in data 4/6/2014 con la quale la Società Primavera, chiede lo svincolo del deposito cauzionale suddetto;

preso atto che i servizi affidati si sono regolarmente conclusi e non vi sono controversie in atto con l'appaltatore;

precisato che il presente provvedimento non comporta affidamento di fornitura ad operatori economici e non risulta, pertanto, soggetto alla normativa, legislativa e regolamentare, in tema di contratti pubblici;

visto l'art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 38 – “Atti dirigenziali” – del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto n. 203 del 29/11/2013 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Finanziario Società partecipate – gare e contratti;

## DETERMINA

- 1) di autorizzare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, lo svincolo del deposito cauzionale costituito, tramite garanzia fidejussoria n. 00775/34/00964360 rilasciata in data 23/11/2009 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, dalla Società Primavera s.p.a., con sede in Via Giovanni da Udine, n. 15 Milano, partita I.V.A. 13077470154, a garanzia del contratto stipulato mediante adesione alla Convenzione Consip “Facility management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio” per i servizi di pulizia, controllo accessi, facchinaggio e disinfestazione, così come previsti dal Piano dettagliato degli interventi in data 23/10/2007 ed affidati mediante “*Ordinativo di fornitura*” protocollo n. 49836 in data 26/10/2007.

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
**Enrico Pecoroni**

PEC

Tipo E-mail

Da

A

CC

Oggetto

PEC

- - < pecamministrazione@pec.prima-vera.com >

< comune@pec.comunedilecco.it >

< tersilia.pettine@comune.lecco.it >

c.a. Servizio Economato - Richiesta di Svincolo fideiussione

Mercoledì 04-06-2014 15:41:43


In riferimento a quanto in oggetto, con la presente richiediamo lo svincolo della polizza fideiussoria n. 0075-34-00964360, rilasciata dalla compagnia assicuratrice Helvetia il 23 novembre 2009 e relativa alla "Convenzione Consip SpA per la fornitura di servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" CIG 3718505F62.

Distinti saluti

Dati Tecnici:


smime.p7s testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

|                               |
|-------------------------------|
| COMUNE DI LECCO<br>ARRIVO DEL |
| - 4 GIU. 2014                 |
| ASSEGN. <i>P10</i>            |

|   |
|---|
| COMUNE DI LECCO   |
| PROT. N. <i>31734</i>   |
|  - 4 GIU. 2014 |
| CAT. <i>4</i> CL. <i>10</i> FASC. ....  |

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente richiediamo lo svincolo della polizza fideiussoria n. 0075-34-00964360, rilasciata dalla compagnia assicuratrice Helvetia il 23 novembre 2009 e relativa alla "Convenzione Consip SpA per la fornitura di servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" CIG 3718505F62.

Distinti saluti



**Comune di Lecco**

Piazza Diaz, 1

23900 Lecco - LC

Tel. 0341 481111

**Ricevuta di registrazione a protocollo**

Il documento avente come mittente:

PRIMA VERA SPA

VIA GIOVANNI DA UDINE N. 15 20156 MILANO (MI)

e avente come oggetto:

C.A. SERVIZIO ECONOMATO - RICHIESTA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONE

è stato registrato a protocollo in data 04-06-2014 con il numero 00031734 dell'anno 2014 dall'ufficio ARCHIVIO E PROTOCOLLO

ed è stato assegnato all'ufficio Economato e provveditorato

Per l'ufficio ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
 Sede Legale: Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano  
 Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5520360-5351461  
 Internet: www.helvetia.it

Anno di fondazione 1891  
 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.  
 Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,  
 Codice Fiscale e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476  
 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 2.00002  
 Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031  
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di fic. del M.Ind. Comm.  
 ed Artig. del 28/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357  
 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n° 00757 del 19/12/1997  
 pubbl. su G.U. n. 293 del 23/12/1997



PER L'ASSICURATO

|  |   |
|--|---|
| <b>SCHEMA TIPO 1.2</b><br><b>SCHEDE TECNICHE 1.2</b> | <b>GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA</b> |
|--|---|

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/5/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Garanzia Fidejussoria n. | Rilasciata da   |
| 00775/34/00964360        | Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA<br>Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia<br>via G.B. Cassinis N. 21 - 20139 Milano (MI) |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Contraente (Obbligato principale) | Codice Fiscale / Partita I.V.A. |
| PRIMA VERA                        | 13077470154                     |

|  |
|--|
| Sede Via / Piazza n. civico CAP. Prov.       |
| MILANO VIA POLIDORO DA CARAVAGGIO 6 20156 MI |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Stazione Appaltante (Beneficiario) | Sede                        |
| COMUNE DI LECCO                    | PIAZZA DIAZ 1 - 23900 LECCO |

|  |
|--|
| Descrizione opera e luogo di esecuzione  |
| <b>GARANZIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DESCRITTI<br/>NEL "PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI" PER GLI IMMOBILI<br/>SITI NEL COMUNE DI LECCO</b> |

|                                  |         |                      |                                     |
|----------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|
| Costo complessivo previsto opera | Ribasso | % d'asta aggiudicato | Somma garantita 10,00 % costo opera |
|                                  |         |                      | EURO 23.038,43 =                    |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Data inizio garanzia fidejussoria | Data cessazione garanzia fidejussoria |
| Ved. Art. 2 Schema Tipo 1.2       | Ved. Art. 2 Schema Tipo 1.2           |

BENEFICIARIO

CONTRAENTE

GARANTE

**PRIMA VERA S.p.A.**  
 Consigliere Delegato  
 Raffaele Illocca

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Emessa a Milano, il 23 novembre 2009

Garante  
Helvetic Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

CONTRAENTE  
PRIMA VERA S.p.A.  
Consigliere Delegato  
Piero Ruffino Allicca

BENEFICIARIO

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.8 - Foro competente  
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 cod. proc. civ.;

Art.7 - Premio o Commissione  
Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia è quello dovuto per eventuali protoghe concordate sono riportati nella polizza. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art.6 - Forma delle comunicazioni  
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla Sede del Garante.

Art.5 - Surrogazione  
Il Garante nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.4 - Escussione della garanzia  
Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Art.3 - Somma garantita  
La somma garantita della presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2 della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:  
a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;  
b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Art.2 - Durata della garanzia  
L'articolata della garanzia, come riportata nella Scheda Tecnica:  
a) decorre dalla data della stipula del contratto di appalto;  
b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

Art.1 - Oggetto della garanzia  
Il Garante si impegna nel contratto della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:  
a) La maggior somma pagata dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;  
b) Il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

SCHEMA TIPO 1.2  
GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dagli artt. 75 e 113 del DLGS n. 163 del 12.4.2006 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art.1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nel contratto della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

a) La maggior somma pagata dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

b) Il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;

c) Il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e responsabilità di norme e prescrizioni dei contratti collattivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art.2 - Durata della garanzia

L'articolata della garanzia, come riportata nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data della stipula del contratto di appalto;

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia ripetuto alle scadenze di cui al precedente punto b) può avere luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.3 - Somma garantita

La somma garantita della presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2 della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;

b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Art.4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Art.5 - Surrogazione

Il Garante nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla Sede del Garante.

Art.7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia è quello dovuto per eventuali protoghe concordate sono riportati nella polizza. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art.8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 cod. proc. civ.;

Art.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Art.109. Il garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Compagnia Svizzera  
Garanzia (Garanzia)  
Via G.B. Casati  
101357-1 - Fax 02/853209  
Tel. www.helvetia.it

**CONDIZIONI COMPLEMENTARI CAUZIONE DEFINITIVA**

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/5/2004 il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 30 comma 2 della Legge;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art.10 - Regresso** - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art.11 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**Art.12 - Deposito cautelativo** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimidazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somma pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art.13 - Mancata accettazione della polizza** - Il Garante ha predisposto la polizza sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

**Art.14 - Comunicazioni** - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art.15 - Foro competente** - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove a sede o residenza il Contraente.

**Art.16 - Adeguamento alla normativa vigente** - Preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata art. 3 dello Schema Tipo 1.2 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 30 comma 2 della Legge, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. Inoltre Contraente e Garante danno atto che il sistema di svincoloprogressivo di cui all'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 è disciplinato dall'art. 30 comma 2 ter della Legge.

**CONTRAENTE**  
**PRIMA VERA S.p.A.**  
 Consigliere Delegato

**GARANTE**  
 Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Agli effetti degli artt. 1541 e 1542 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

- 10 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.);
- 12 (Deposito cautelativo - utilizzo delle somme);
- 13 (Mancata accettazione della polizza);
- 15 (Foro Competente).

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa alla clientela redatta ai sensi dell'Art. 123 del D.LGS. nr. 175 del 17/3/95 e della circolare I.S.V.A.P. nr. 303 del 02/06/97 e nr. 618/D del 21.11.2003.

**CONTRAENTE**  
**PRIMA VERA S.p.A.**  
 Consigliere Delegato

| DURATA PREVISTA                       |                | n. g. Raffaele Allocca  |           | Dal 23.11.2009 al 23.11.2010 |         | n. c. 002935575 |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------|------------------------------|---------|-----------------|
| Anni                                  | Mesi           | Netto + accessori   | Autentica | Imponibile                   | Imposte | Totale          |
| 1                                     |                | 143,11  |           | 143,11                       | 17,89   | 161,00          |
| Eventuali proroghe ANNUALI            |                |   |           |                              |         |                 |
|                                       | dal 23.11.2010 | 143,11  |           | 143,11                       | 17,89   | 161,00          |
| Il pagamento dell'importo di € 161,00 |                | dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani al sottoscritto Agente, oggi |           |                              |         |                 |
| in                                    |                |   |           |                              |         |                 |



|                |  |
|----------------|--|
| APPENDICE N. 1 | A POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 775/34/964.360 |
|----------------|--|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Contraente   | Codice Fiscale/Partita I.V.A. |
| SIRAM SPA IN ATI (MANDATARIA)<br>STI SPA<br>GE.FI FIDUCIARIA ROMANA SPA<br>CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI<br>PRIMA VERA SPA<br>INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SPA<br>ENERSJ SRL | 08786190150                   |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Beneficiario    | Domiciliato in |
| COMUNE DI LECCO |                |

Con la presente appendice che forma parte integrante della Polizza in oggetto si dà e si prende atto tra le Parti che la stessa si intende intestata come indicato a margine.

FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE

BENEFICIARIO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

PRIMA VERA S.p.A.

Consigliere Delegato  
Ernesto Zucca

Milano, 13 luglio 2010

/mo



